

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARODI, AZZOLINI, BAIAMONTE, BIONDI, BORRIELLO, CAMINITI, CARLUCCI, COLLAVINI, DELL'ANNA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FIORONI, DANIELE GALLI, GHIGLIA, GIGLI, GRIMALDI, IANNUCCILLI, LAVAGNINI, ANNA MARIA LEONE, LORUSSO, LUCCHESI, GIANNI MANCUSO, MILANATO, MILANESE, MISURACA, MORETTI, PANIZ, LUIGI PEPE, PINTO, RANIELI, RICCIOTTI, SANTORI, SANZA, TARDITI, ALFREDO VITO, ZORZATO

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole italiane

Presentata il 19 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto all'ambiente, uno dei diritti fondamentali dell'uomo, come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, rischia di essere cancellato.

L'accentuarsi delle continue aggressioni al nostro eco-sistema finiscono con l'alterare in maniera irreparabile o irreversibile il delicato equilibrio biologico del Pianeta.

Certamente, oggi, l'attenzione dell'opinione pubblica è maggiormente sollecitata dai mezzi d'informazione, che ci permettono di seguire, spesso con la tragicità rappresentativa propria degli eventi, disastri ambientali in ogni angolo del mondo, causati per di più dall'incuria e, troppe volte in maniera dolosa, dall'uomo. Tuttavia quello che ancora manca, o è insufficiente, è una nuova cultura del rapporto uomo-natura in cui l'uomo venga consi-

derato una componente della biosfera, abbandonando la visione antropocentrica e, per altri versi, potremmo dire biblica, dell'uomo dominatore assoluto e padrone della natura.

Da qui è possibile un ulteriore salto culturale che si identifica nel passaggio dal concetto di « protezione o salvaguardia della natura » a quello di « gestione dell'ambiente » ovvero proiettarsi verso una prospettiva di sviluppo sostenibile, così da garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali in un quadro di rispetto della natura senza compromettere le risorse e le possibilità delle future generazioni. Questa dimensione dei problemi ambientali postula la centralità del ruolo della scuola nella promozione dell'« educazione ambientale ». In verità impegni da parte dei Ministeri competenti, istruzione e ambiente, sono stati assunti con un accordo interministeriale del 6 febbraio 1996. In questo accordo, fra gli obblighi del Ministero della pubblica istruzione vi è quello di « promuovere la diffusione e l'approfondimento dei contenuti dell'educazione ambientale già presenti negli ordinamenti della scuola elementare e della scuola secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di primo grado [il Ministero] si impegna in particolare a promuovere attività didattiche nelle aree protette e nei parchi naturali. Per la scuola secondaria superiore, considerata la necessità di arricchire tutte le formazioni e le preparazioni ad attività di lavoro e professionali, attraverso la considerazione dell'ambiente come sistema di relazioni, e la maturazione di un atteggiamento consapevole e attivo, il Ministero della pubblica istruzione si impegna a promuovere e valorizzare, anche all'interno delle programmazioni curriculari, momenti di approfondimento interdisciplinari e di progettualità volti all'applicazione concreta delle conoscenze acquisite anche attraverso l'adeguamento dei vigenti regolamenti ed indirizzi

sull'organizzazione delle attività didattiche ».

Sta di fatto però che l'educazione ambientale a tutt'oggi non è prevista come materia di insegnamento e raramente entra a far parte dei *curricula* scolastici, costituendo piuttosto oggetto di attività extra-scolastiche o para-scolastiche (visite guidate, percorsi formativi, ricerche, sperimentazioni, eccetera). La proposta di legge, che si sottopone all'esame e all'approvazione del Parlamento, intende introdurre l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione ambientale, che alimenti una moderna cultura ambientalistica, attraverso nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva e un coinvolgimento dei discenti, nel rapporto con il territorio e le sue risorse. Nel riaffermare l'educazione ambientale come nuova e autonoma disciplina riteniamo di dover superare quel concetto di « trasversalità » dell'insegnamento a cui si è voluta finora sterilmente legare l'educazione ambientale, che finisce con il diluire e lo stemperare la componente formativa nei suoi più alti valori e nelle sue specificità, ma di riaffermare l'importanza del significato dell'insegnamento in quanto tale, nella sua piena autonomia propria di ogni singola disciplina.

È essenziale valorizzare i processi integrativi con altre materie, mettendo in rete conoscenze, informazioni e attivando percorsi multidisciplinari capaci di favorire un approccio globale ai problemi e alle politiche ambientali. In particolare costanti momenti interattivi si dovranno costruire con l'educazione civica e l'educazione alla salute ricordando come l'educazione ambientale sia da un lato componente essenziale per l'affermarsi del concetto di nuova cittadinanza e dall'altro come la salubrità e la vivibilità dell'ambiente siano strettamente connesse con la salute del singolo e della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per educazione ambientale s'intende l'insegnamento e il processo formativo finalizzati alla crescita, nei giovani, di una cultura di rispetto, tutela e gestione dell'ambiente, attraverso l'uso razionale delle risorse naturali, e in cui si riaffermi una concezione dell'ambiente come patrimonio comune della nazione e dell'intera umanità.

ART. 2.

1. L'educazione ambientale è materia d'insegnamento, obbligatoria e autonoma, nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 3.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curricoli, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede per i diversi tipi ed indirizzi di studio, l'insegnamento dell'educazione ambientale.

2. I programmi, le modalità, i tempi dell'insegnamento dell'educazione ambientale sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in particolare garantendo che:

a) l'articolazione dell'orario di insegnamento non sia inferiore alle tre ore mensili;

b) siano previsti autonomi momenti di valutazione e di verifica dell'apprendimento della materia;

c) i relativi programmi di insegnamento comprendano temi specifici di trattazione e ampie integrazioni con l'educazione civica e l'educazione alla salute;

d) l'apprendimento della materia sia facilitato da momenti di ricerca e sperimentazione extra-scolastici;

e) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva ed un coinvolgimento pieno dei discenti.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, fra il personale docente, le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione ambientale, relativamente ai programmi stabiliti per ogni ciclo scolastico.

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita una apposita commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale, per l'elaborazione, nel termine di tre mesi dal suo insediamento, di linee-guida per l'insegnamento dell'educazione ambientale.

